

Questo testo è una versione provvisoria.
La versione definitiva che sarà pubblicata
su www.dirittofederale.admin.ch è quella
determinante.



Ordinanza concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d'incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della SCA

(Ordinanza sulla rinuncia COVID-19)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 108 della legge del 12 giugno 2009¹ sull'IVA;
visto l'articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 2005² sulle dogane;
visto l'articolo 22 capoverso 3 della legge del 21 giugno 1996³ sull'imposizione degli oli minerali;
visto l'articolo 164 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta;
visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 1997⁵ sul traffico pesante;
visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 2006⁶ sull'imposizione della birra;
visto l'articolo 78 della legge del 21 giugno 1932⁷ sull'alcool;
visto l'articolo 20 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1969⁸ sull'imposizione del tabacco,
visto l'articolo 17 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 1996⁹ sull'imposizione degli autoveicoli,

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d'incentivazione e tributi doganali nonché la

- 1 RS **641.20**
- 2 RS **631.0**
- 3 RS **641.61**
- 4 RS **642.11**
- 5 RS **641.81**
- 6 RS **641.411**
- 7 RS **680**
- 8 RS **641.31**
- 9 RS **641.51**

rinuncia alla restituzione del mutuo aggiuntivo da parte della Società svizzera di credito alberghiero (SCA).

Art. 2 Interesse di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d'incentivazione e tributi doganali

Dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non è dovuto alcun interesse di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d'incentivazione e tributi doganali.

Art. 3 Interesse di mora in caso di pagamento tardivo dell'imposta federale diretta

Dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non è dovuto alcun interesse di mora in caso di pagamento tardivo dell'imposta federale diretta esigibile nel predetto periodo.

Art. 4 Rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della SCA

¹ La Confederazione rinuncia a chiedere la restituzione dell'importo residuo di 5 481 181 franchi del mutuo concesso alla SCA con il decreto federale del 21 settembre 2011¹⁰ concernente la seconda aggiunta A al Preventivo 2011.

² Con l'importo residuo di cui al capoverso 1 la Confederazione partecipa ai costi del finanziamento retroattivo degli investimenti sostenuti dalla SCA.

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 20 marzo 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹⁰ FF 2011 6685, prorogato con il decreto federale del 9.9.2015 (FF 2015 6095)